



AGENZIA delle ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO
Data 4/10/17 Serie 3 N. 778
ABI --- CAB - € EMMC

STATUTO
ASSOCIAZIONE OIKOS ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE OIKOS ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sesto San Giovanni (MI) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si propone di intervenire a favore delle persone più deboli ed in condizioni di disagio, riconoscendone il valore e i diritti in spirito di solidarietà e condivisione. In particolare, al centro dell'attenzione dell'associazione sono gli adulti e i minori italiani e stranieri, le loro famiglie d'origine e le comunità di accoglienza, come spazio ricco di relazioni e occasioni di educazione e socializzazione alternativo alla istituzionalizzazione o all'abbandono.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
 - lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
 - lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- svolgere attività di ascolto e di accoglienza di persone italiane e straniere, portatrici di disagio fisico o psichico, che necessitino di accompagnamento, accoglienza abitativa temporanea, sostegno economico, aiuto per l'accudimento dei minori, per lo studio dei figli;
- organizzare e promuovere momenti di confronto e di approfondimento sulle tematiche sociali e redazione di articoli;
- organizzare e promuovere in particolare sul territorio di Sesto San Giovanni iniziative di aggregazione, laboratori e serate culturali;
- promuovere la cultura dell'affido tramite la sensibilizzazione del territorio e l'accompagnamento delle famiglie;
- individuare e formare volontari ed operatori che intervengano nella prevenzione e nel superamento del disagio e della emarginazione sociale;
- gestire attività di ospitalità in collaborazione con parrocchie, Caritas e Casa della Carità per persone italiane e straniere che abbiano una necessità abitativa temporanea, con l'accoglienza nelle famiglie socie dell'associazione;
- realizzare attività di ospitalità, accoglienza e integrazione sociale nei confronti di persone migranti;
- dare sostegno alle persone ospitate tramite donazioni in denaro e/o in beni (alimenti, vestiario, generi di prima necessità);
- promuovere momenti e azioni volte alla difesa dei diritti dell'infanzia e della adolescenza, dei giovani e degli emarginati in genere;
- organizzare e realizzare attività di promozione culturale, di gestione del tempo libero e delle vacanze per soggetti in condizione di disagio con particolare attenzione ai minori e alle famiglie;
- promuovere e organizzare eventi aggregativi, formativi e culturali in particolare in Cascina Baraggia.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di



finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

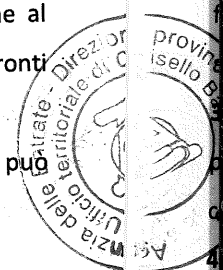
Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali



1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

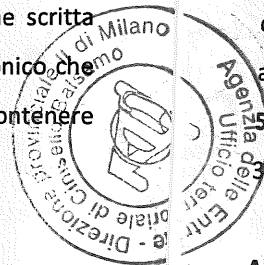
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.



Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative

deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di dicembre il rendiconto preventivo ed il programma di attività;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario nonché la relazione di missione;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.



Art. 1

1. Il se
sociali

Art. 20

1. L'Ass

2. I com

categor

devono

3. L'Orga

amminis

nonché

funziona

4. L'organ

e di utilit

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se istituito;
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

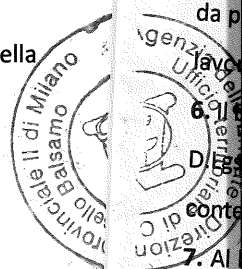
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



Art. 26

1. L'ass

comun

2. Il pa

entrata

solidaris

Art. 27 -

1. Tutti g

responsa

2. L'asso

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria

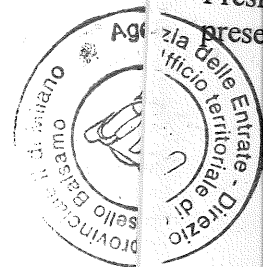
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Sesto S

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DESERTA**

Convocazione del 30 aprile 2022

Il giorno 30 aprile 2022 alle ore 8, in prima convocazione presso la sede di Via Petrarca 146 a Sesto San Giovanni (MI) si riunisce a norma di statuto l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Oikos ODV per deliberare sul seguente ordine del giorno:

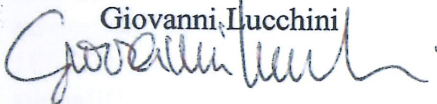
1. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2021 e della Relazione annuale 2021
2. Approvazione mandato al Presidente di apportare modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.
3. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti il Presidente Giovanni Lucchini, il Vice Presidente Davide Boniardi e la socia segretaria Tindara Maria Rita Ceraolo. Giovanni Lucchini assume la presidenza dell'Assemblea e chiama la socia Rita Ceraolo a fungere da Segretario, che accetta.

Il Presidente Giovanni Lucchini dopo aver constatato che regolare avviso di convocazione dell'Assemblea è stato reso noto a tutti i Soci, trascorsa un'ora dalla convocazione dichiara l'Assemblea non validamente costituita in quanto non è presente il numero legale di Soci per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che pertanto l'Assemblea è andata deserta. Il Presidente dichiara l'adunanza conclusa alle 9.15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

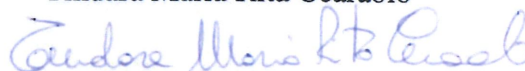
Il Presidente

Giovanni Lucchini

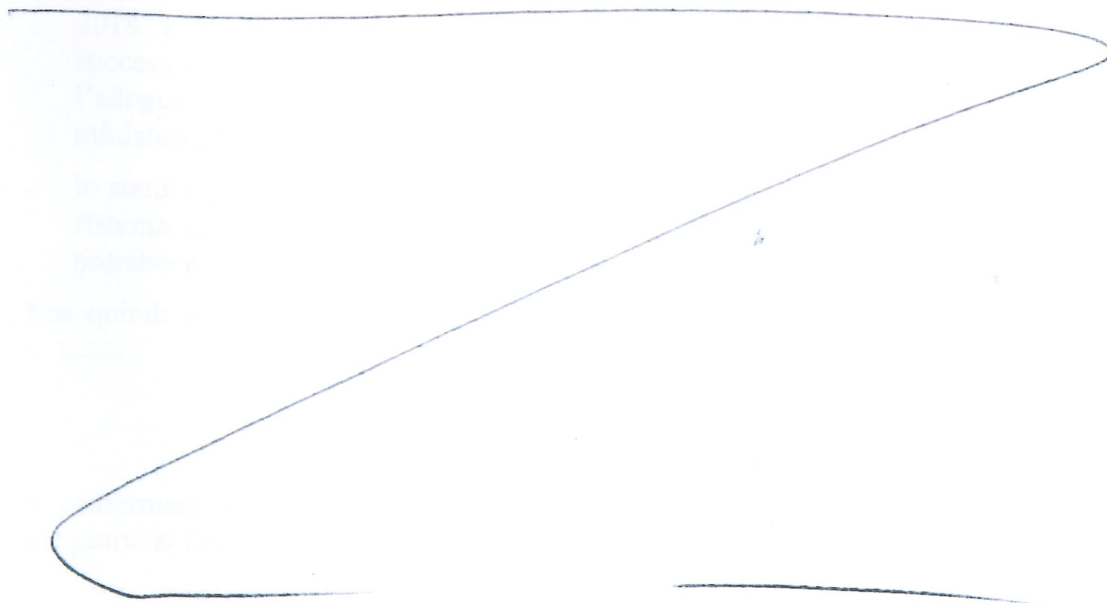


Il Segretario

Tindara Maria Rita Ceraolo



Sesto San Giovanni, 30 aprile 2022



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**del 14 maggio 2022**

Il giorno 14 maggio 2022 alle ore 20.30 in seconda convocazione presso la sede di Via Petrarca 146 a Sesto San Giovanni (MI) si riunisce, a norma di Statuto, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Oikos ODV. Sono presenti in proprio o per delega il Presidente Giovanni Lucchini, il vice Presidente Davide Boniardi, i consiglieri Tindara Maria Rita Ceraolo, Valentina Kolndreu e Cinzia D'Agostino. Sono presenti i Soci Angela Andreani (delega), don Virginio Colmegna, Dora Serpa, Gigliola Galbiati (delega), Simona Bianco (delega), Maria Camilla Mora (delega), Sandro Degl'Innocenti, Daniela Russo, Tawfik Elsayed, Luigi Maniezzo, Cinzia Gentile, Massimo Papaiani, Simona Dettoni, Ilaria Rossi, Alessandro Bighini. Sono presenti 16 soci in proprio e 5 per delega, per un totale di 21 presenti su 25 iscritti a libro soci, pari all'84%.

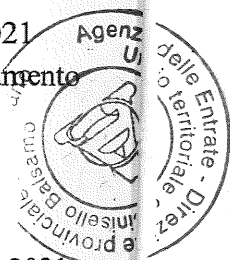
Il Presidente Giovanni Lucchini dopo aver constatato che regolare avviso di convocazione dell'Assemblea è stato reso noto a tutti i Soci, che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta e che il numero dei soci, presenti o rappresentati, in questa convocazione è sufficiente, dichiara aperta la seduta e chiama la socia Tindara Maria Rita Ceraolo a fungere da Segretario, che accetta.

Si invita l'Assemblea a discutere e a deliberare sui punti all'ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2021 e della Relazione annuale 2021
2. Approvazione mandato al Presidente di apportare modifiche suppletive inerenti l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.
3. Comunicazioni del Presidente.

Riguardo al **primo punto all'OdG**, il Presidente presenta il documento di Bilancio 2021 e commenta le singole voci di bilancio.

OMISSIS



Al fine di
Terzo settore

di con
adeguamento

OMISSIS

Sul secondo punto dell'OdG, il Presidente, preso atto che:

- la presente assemblea in seduta ordinaria, il giorno 19 maggio 2019 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2
- con l'approvazione delle modifiche summenzionate l'assemblea ha inteso dare continuità agli scopi solidaristici e di utilità sociale in quanto già Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
- con il Decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 è stato disciplinato il funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e in particolare il suo popolamento regolando il processo di migrazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei relativi registri (derivanti dalla L. 383/2000 e dalla L. 266/1991).
- con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell'art. 30 del decreto ministeriale n. 106/2020, è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale ha avuto inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente e che a partire dal 23 febbraio gli uffici territoriali di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore hanno avviato la verifica della sussistenza dei requisiti per provvedere all'iscrizione delle ODV e delle APS nel medesimo Registro.
- le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali hanno ulteriormente precisato i requisiti statuari richiesti dal D.Lgs. 117/2017.
- lo statuto prevede il diritto di voto limitato ai soli soci maggiori d'età (Art 6 comma 7) e il sistema di cooptazione dei consiglieri dimissionari o decaduti (Art 17 comma 1) che potrebbero essere considerati previsioni ostative all'iscrizione nel RUNTS;

Al fine quindi del buon esito dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore

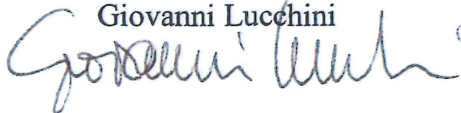
l'Assemblea, con voto unanime, delibera:

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 19 maggio 2019 di adeguarsi al Codice del Terzo settore

- di conferire, ora per allora, mandato al rappresentante legale di apportare le modifiche allo statuto eventualmente richieste dall'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti per la registrazione del presente atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs.117/2017;
- di dare mandato al Presidente di procedere all'inoltro del presente atto, insieme al nuovo statuto allegato, a seguito della sua registrazione, all'Ufficio RUNTS.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22.00.

Il Presidente
Giovanni Lucchini



Il Segretario
Tindara Maria Rita Ceraolo





ASSOCIAZIONE OIKOS ODV

via Petrarca 146-20099 Sesto San Giovanni (MI) - tel. 3283831319

www.oikosassociazione.it - segreteria@oikosassociazione.it

ATTO DI RETTIFICA

Il sottoscritto GIOVANNI LUCCHINI, nato a MANTOVA (MN) il 05/09/1964, nella sua qualità di Presidente della ASSOCIAZIONE OIKOS ODV, con sede in SESTO SAN GIOVANNI (MI), codice fiscale 94568410156 (di seguito l' "Associazione")

Premesso che

- con verbale in data 19.05.2019, registrato presso Agenzia delle Entrate DP II Milano – UT Cinisello Balsamo al n. 490, in data 23.05.2019 l'Assemblea dell'Associazione deliberava di adottare il vigente statuto (di seguito lo "Statuto") ai fini del perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo settore (di seguito "RUNTS") nella sezione a), quando istituito;
 - che successivamente la Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicava nuove note e circolari interpretative in merito alla formulazione dei requisiti statuari obbligatori richiesti ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS;
- che per tale ragione l'Assemblea dell'Associazione con delibera del 14.05.2022 conferiva al Presidente tutti i più ampi poteri per perfezionare l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, alla sezione di cui all'art. 46, lett. a) del D.Lgs. 117/2017, come deliberato il 14.05.2022, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, ivi compreso ogni occorrente potere per accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità;
- che con il decreto del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021;
 - che a decorrere da tale data ha preso avvio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV/APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS ai sensi del D.M 106/2020;
 - che al termine della fase di trasmigrazione dei dati, l'ufficio regionale del RUNTS della Città Metropolitana Milano, in ottemperanza alle recenti circolari interpretative del ministero, richiedeva all'Associazione, con nota PEC prot. 134744 del 07/09/2022, al fine di consolidare l'iscrizione della medesima al RUNTS di prevedere nello statuto *"la facoltà per gli associati minorenni di esercitare il diritto di voto"*;



ASSOCIAZIONE OIKOS ODV

via Petrarca 146-20099 Sesto San Giovanni (MI) - tel. 3283831319

www.oikosassociazione.it - segreteria@oikosassociazione.it

Tutto ciò premesso

Il Presidente, munito degli occorrenti poteri, dichiara di rettificare lo Statuto, al fine di recepire le modifiche richieste dall'ufficio regionale del RUNTS della Città Metropolitana Milano, necessarie per consolidare l'iscrizione dell'associazione nel medesimo registro, come segue:

- all'art. 6 comma 7
 - o Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Si provvede inoltre a modificare come segue l'art 17 comma 1 in relazione al sistema di cooptazione dei consiglieri dimissionari o decaduti, elemento a nostro avviso ugualmente ostativo all'iscrizione al RUNTS

- all'art 17 comma 1
 - o Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il testo di statuto che recepisce le suddette rettifiche è allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Milano, 10 settembre 2022

Associazione OIKOS ODV

Giovanni Lucchini

Rappresentante Legale



R. Panzicchio
Alessandro Delucchi
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile